

(N. 202)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

Attribuzione della facoltà ai Comuni sedi di uffici giudiziari di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — Numerosi Comuni, sedi di Uffici giudiziari, hanno in questi ultimi tempi chiesto che lo Stato si assumesse l'onere di costruzioni di nuove sedi più decorose e più idonee di quelle attualmente esistenti.

A tutte tali richieste, all'infuori di talune che riguardavano situazioni particolari, è stato opposto un rifiuto, non sembrando opportuno nè giusto che lo Stato si assumesse oneri, che pur riflettendo servizi di pertinenza dello Stato, giustamente sono posti a carico dei Comuni nei quali tali servizi si svolgono e i cui cittadini vengono a fruire — per la presenza di tali uffici — di vantaggi indiretti e

diretti notevolissimi. La necessità peraltro — per il buon andamento del servizio oltrechè per il decoro che è necessario sia assicurato all'Amministrazione della Giustizia — che si provvedesse a sostituire le sedi attuali indecorose e non idonee non poteva non essere sentita dal Ministero della giustizia, che non ha mancato di sollecitare le iniziative dei Comuni.

La attuazione di tale iniziativa incontra però assai sovente difficoltà insormontabili per molti Comuni, i cui bilanci deficitari non hanno margini che possano essere destinati al finanziamento di tali opere.

Senonchè dopo la legge 2 luglio 1952, n. 703, nell'articolo 5 che dispone l'aumento di 60 volte

della misura dei contributi che lo Stato corrisponde ai Comuni per le spese che essi sono tenuti a sopportare, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per la fornitura dei mobili e degli impianti, nonché per la completa manutenzione degli uffici stessi, è apparsa possibile la soluzione del problema.

In seguito a tale aumento, molti Comuni potrebbero provvedere a nuove costruzioni ove ad essi si consentisse d'impegnare parte dei detti contributi per l'apprestamento di nuove e decorose sedi giudiziarie, per il finanziamento della rilevante spesa occorrente, mediante mutui estinguibili in un congruo numero di anni, secondo un piano di ammortamento all'uopo predisposto.

Ma poichè, a termini della vigente legislazione, non è consentito di distrarre i contributi di che trattasi dalla loro specifica finalità che è quella di far fronte alle spese di arredamento degli uffici ed ai servizi occorrenti per il loro funzionamento, si rende necessaria la emanazione di una apposita norma legislativa per dar modo ai Comuni di poter disporre di una parte dell'anzidetto contributo per la costruzione di nuovi edifici giudiziari e per la ricostruzione, la sopraelevazione, l'ampliamento ed il restauro di quelli già esistenti. E

ciò, sia con erogazione diretta a tal fine, sia mediante cessione ad Enti finanziatori di una aliquota del contributo stesso. Nè tale storno dalla attuale destinazione di parte delle somme può far temere che non resti garantita la possibilità di provvedere alle altre spese poste per tale titolo a carico dei Comuni, perchè attraverso la costruzione di nuovi edifici più razionali di quelli attuali, che nella quasi generalità dei casi potrebbero dirsi di fortuna, resterà grandemente diminuito l'onere della spesa necessaria, particolarmente di quelle di manutenzione, pulizia e riscaldamento che assorbono la parte più notevole dei contributi.

A tal uopo è stato disposto l'unito disegno di legge, che mentre nell'articolo 1 detta il principio della possibilità di utilizzazione e cessione del contributo per il finanziamento della nuova costruzione, nell'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione alla cessione di parte del contributo dovrà essere concesso caso per caso dal Ministero della giustizia di concerto con quello dell'interno e del tesoro: e ciò per l'evidente interesse che lo Stato ha a che la cessione del contributo dello Stato assicuri il raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è dato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo

stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita.